

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO   | Presidente                                                |
| (NA) BENEDETTI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) MARIANELLO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) RUGGIERO   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) VERDICCHIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 14/04/2026

### FATTO

Parte ricorrente lamenta la mancata revoca del mandato di addebito diretto in favore dell'intermediario A sul conto corrente da lui detenuto presso l'intermediario B.

Rappresenta, in particolare, che nel 2023 riceveva un finanziamento dall'intermediario A le cui rate venivano pagate con addebito diretto sul conto corrente presso l'intermediario B e che il finanziamento veniva estinto con l'ultima rata il 4/11/2025.

Pertanto, chiedeva sia all'intermediario B sia all'intermediario A la revoca del mandato di addebito diretto sul proprio conto corrente, ma entrambi rispondevano di non poter disporre la revoca; l'Intermediario A rispondeva che, come banca del beneficiario, non poteva revocare il "RID", ma poteva cessarne l'utilizzo, cosa che aveva già fatto; l'Intermediario B rispondeva di non poter revocare il mandato perché ciò era possibile solo con mutua adesione al sistema SEDA, a cui l'Intermediario A non aderiva.

Pertanto, rimasto insoddisfatto dell'esito dei reclami proposti, si rivolge all'ABF per domandare un intervento per ottenere la revoca degli addebiti.

L'intermediario A, regolarmente costituitosi, eccepita la genericità del ricorso, osserva che, in data 04.11.2025, ricevuta l'ultima rata, comunicava formalmente al cliente l'estinzione definitiva del finanziamento. Da tale data non è stato più effettuato alcun addebito sul conto corrente del ricorrente. Sottolinea quindi che, estinto il prestito, la revoca del mandato SEPA deve essere effettuata presso la propria banca, su istruzione del correntista.

Domanda, dunque, il rigetto del ricorso.

L'intermediario B, regolarmente costituitosi, precisa precisa che l'impossibilità tecnica di revocare il mandato non deriva da un disservizio dell'app di home banking, ma la revoca è impossibile perché l'Intermediario A non aderisce al circuito SEDA; la revoca di un mandato SEPA è possibile solo se sia la banca del debitore sia l'azienda creditrice aderiscono entrambe a SEDA (Sepa Electronic Database Alignment), servizio aggiuntivo che permette alla banca del pagatore di revocare il mandato su richiesta del cliente; in mancanza di adesione dell'Intermediario A al servizio SEDA, l'Intermediario B non ha alcuna possibilità tecnica o giuridica di revocare il mandato.

Peraltro, per tutelare il cliente la banca ha inserito il mandato in "Black List", impedendo qualsiasi ulteriore addebito; l'estratto conto di dicembre 2025 dimostrerebbe l'assenza di ulteriori addebiti indesiderati.

Pertanto, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, per cui non può essere ritenuta responsabile per la mancata revoca del mandato, in quanto l'impossibilità deriva esclusivamente dalla mancata adesione a SEDA da parte del creditore (intermediario A), oltre alla genericità e consensualità del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio osserva che il ricorso deve ritenersi ammissibile, in quanto la domanda formulata da parte ricorrente, pur in sé generica, è sostanzialmente diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto di parte ricorrente di ottenere la revoca del mandato SEPA oggetto di contestazione (sul punto, l'orientamento consolidato si esprime nel senso di una reinterpretazione conservativa della domanda: Coll. Bologna, n. 9769/2023).

Entrambi gli intermediari eccepiscono una carenza di legittimazione passiva e, in particolare, l'Intermediario A (banca creditrice) afferma che per la revoca del mandato sarebbe competente solo la banca presso cui il cliente ha il conto corrente (intermediario B); l'intermediario B (banca debitrice) osserva che l'impossibilità di revocare il mandato è dovuta alla non adesione al SEDA da parte della banca creditrice (intermediario A).

Su questo, il Coll. Bologna (decisione n. 9448/2025), in un caso simile a quello che qui si sta valutando in cui la banca creditrice non aveva aderito al SEDA, ha rigettato il ricorso verso la banca di radicamento del conto, invitando il cliente a rivolgersi alla banca creditrice: "[...] ...la domanda deve dirsi infondata, dovendo la parte ricorrente rivolgersi al precedente creditore affinché disponga la revoca del mandato all'incasso al tempo conferitogli".

Per tale ragione, può riconoscersi il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario B.

Nel merito, risulta in atti che, successivamente all'estinzione del finanziamento, nessun addebito è stato effettuato sul conto corrente di parte ricorrente da parte dell'intermediario A, circostanza confermata dall'intermediario B (come attestano gli estratti conto allegati in atti). Oltre a questo, risulta che l'intermediario B, proprio per tutelare il cliente, ha comunque inserito il mandato in "Black List", impedendo ulteriori addebiti futuri.

Ciò precisato, va tuttavia accertato il diritto del ricorrente verso l'intermediario A, su sua richiesta, a ottenere la cancellazione del mandato di addebito divenuto del tutto privo di causa in ragione dell'avvenuta e incontestata estinzione del contratto di finanziamento di cui detto mandato di pagamento costituiva atto esecutivo.

## P.Q.M.

**In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla revoca del mandato, nei confronti dell'intermediario A.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE